

# **Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF)**

del 2 maggio 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 54 capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 2006<sup>1</sup> sulla radiotelevisione (LRTV);

visto l'articolo 24 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),

*emana le seguenti direttive:*

## **Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni**

### **Art. 1** Campo d'applicazione

Le presenti direttive disciplinano l'utilizzazione e l'attribuzione delle frequenze per la radio e la televisione nella banda VHF<sup>3</sup> (banda III; canali 5A–12D) e nella banda UHF<sup>4</sup> (bande IV e V; canali 21–69).

### **Art. 2** Definizioni

Nelle presenti direttive s'intende per:

- a. DVB (Digital Video Broadcasting): processo standardizzato per la trasmissione di contenuti digitali (televisione, radio, servizi multimedia e servizi supplementari interattivi) mediante emittenti terrestri;
- b. DAB (Digital Audio Broadcasting): procedura standardizzata sviluppata nell'ambito dell'iniziativa di ricerca EUREKA 147 dell'Unione europea per la trasmissione digitale terrestre via etere di segnali radio nonché gli ulteriori sviluppi basati su tale procedura;
- c. allotment: canale di frequenza attribuito alla Svizzera in base ad accordi internazionali in materia di telecomunicazioni per la copertura di una regione geografica definita;
- d. copertura: uno o più allotment definiti nelle politiche dei media come zona di diffusione;

<sup>1</sup> RS 784.40

<sup>2</sup> RS 784.10

<sup>3</sup> Very High Frequency

<sup>4</sup> Ultra High Frequency

- e. rete multifrequenza (Multi Frequency Network MFN): rete di trasmettitori in cui vengono impiegate più frequenze per la fornitura di un segnale di radiodiffusione in una zona di diffusione;
- f. rete isofrequenziale (Single Frequency Network SFN): rete di trasmettitori in cui viene impiegata una sola frequenza per la fornitura di un segnale di radiodiffusione in una zona di diffusione;
- g. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- h. autorità concedente: la Commissione federale delle comunicazioni in base all'articolo 24a capoverso 1 LTC oppure l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) in base all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997<sup>5</sup> concernente la legge sulle telecomunicazioni.

## Sezione 2: Utilizzazione di frequenze

### Art. 3 Impiego delle frequenze

<sup>1</sup> Le bande VHF e UHF servono principalmente alla diffusione digitale di programmi radiotelevisivi.

<sup>2</sup> Le singole coperture e i relativi allotment per la banda VHF e per la banda UHF figurano nell'allegato alle presenti direttive (allegato: coperture DAB e DVB).

<sup>3</sup> L'attribuzione delle frequenze e l'allestimento delle singole coperture avvengono in base alle disposizioni giuridiche e agli accordi internazionali in materia di telecomunicazioni.

### Art. 4 Liberazione di coperture

<sup>1</sup> Il DATEC decide sulla liberazione di coperture a livello di regione, regione linguistica o a livello nazionale. Tiene conto in particolare della disponibilità delle frequenze corrispondenti in base agli accordi internazionali, dell'evoluzione del mercato nazionale e internazionale, dei lavori di standardizzazione internazionali e delle esigenze della SSR, delle emittenti radiotelevisivi nonché dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

<sup>2</sup> Nella liberazione di una copertura il DATEC stabilisce:

- a. la parte della capacità trasmissiva disponibile per la diffusione di programmi radiotelevisivi con o senza diritto d'accesso (art. 53 e 54 cpv. 2 lett. b LRTV);

<sup>5</sup> RS 784.101.112

- b. i dettagli della diffusione di programmi con diritto di accesso, segnatamente la qualità di trasmissione e lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della copertura della zona di diffusione.

<sup>3</sup> Il DATEC informa l'autorità concedente non appena le concessioni di radiocomunicazione corrispondenti possono essere rilasciate direttamente o essere messe a concorso.

<sup>4</sup> Il concorso pubblico di una concessione di radiocomunicazione avviene conformemente all'articolo 45 capoverso 4 LRTV di regola soltanto dopo il rilascio delle concessioni per i programmi con diritto d'accesso.

### **Sezione 3: Assegnazione delle frequenze**

#### **Art. 5** Pianificazione della rete di trasmettitori

L'UFCOM stabilisce le basi necessarie alla pianificazione delle reti. Esamina i progetti per la pianificazione dettagliata delle reti di trasmettitori che gli vengono sottoposti dai concessionari di radiocomunicazione o dagli esercenti di rete da essi incaricati.

#### **Art. 6** Concessione di radiocomunicazione

Le modalità per l'esercizio delle radiocomunicazioni come lo standard tecnico da impiegare, le capacità trasmissive e i tipi di esercizio sono definite nella concessione di radiocomunicazione.

#### **Art. 7** Copertura

<sup>1</sup> Entro i limiti di cui all'articolo 4 l'autorità concedente stabilisce le modalità della copertura della zona di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione.

<sup>2</sup> Per determinare lo scadenario dell'ampliamento della rete di trasmettitori, l'autorità concedente si basa in particolare sulla sostenibilità economica della copertura della zona di diffusione e sullo stato della tecnica.

#### **Art. 8** Utilizzazione inferiore della parte riservata

In caso di un'eventuale utilizzazione più efficiente della capacità trasmissiva grazie a nuove tecnologie, la percentuale delle capacità trasmissive stabilita dal DATEC per la radio e la televisione o per i programmi con diritto d'accesso rimane invariata.

#### **Art. 9** Passaggio a una rete isofrequenziale

Se la rete di trasmettitori viene esercitata come rete multifrequenza, l'autorità concedente può deciderne il passaggio a una rete isofrequenziale in modo da garantire un utilizzo efficiente dello spettro. Concede ai concessionari di radiocomunicazione sufficiente tempo per procedere ai necessari adattamenti tecnici.

**Art. 10**          Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2007.

2 maggio 2007                      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*<sup>6</sup>  
(art. 3 cpv. 2)

<sup>6</sup> Questo allegato non è pubblicato nel Foglio federale. Può essere consultato sul sito seguente:  
[http://www.bakom.admin.ch/themen/radio\\_tv/01214/01678/index.html?lang=it](http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/01678/index.html?lang=it)

